

## **Decreto ministeriale 21 Luglio 2003**

Modifiche alla struttura organizzativa del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato

### **IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e le sue successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'art. 17 che, al comma 4bis, lettera c), prevede che con decreti ministeriali di natura non regolamentare si definiscono i compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali dei Ministeri;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, l'art. 13 che detta disposizioni sull'adozione di regolamenti per l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, di attuazione della delega legislativa per l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica che, all'art. 9, rinvia alle procedure indicate nell'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, per l'organizzazione e la disciplina degli uffici del Ministero unificato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, recante attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché disposizioni in materia di organizzazione e di personale a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, di approvazione del regolamento concernente le articolazioni organizzative dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il D.M. 8 giugno 1999 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (pubblicato nel supplemento n. 124 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana serie generale n. 152 del 1° luglio 1999) con il quale è stato determinato il riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 23 e 55, comma 3;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.M. 19 dicembre 2000 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana serie generale n. 133 dell'11 giugno 2001) con il quale sono state apportate, tra l'altro, modifiche alla struttura organizzativa del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, originariamente determinata con il citato decreto ministeriale 8 giugno 1999;

Visto il decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito in legge 31 ottobre 2002, n. 246, che, all'art. 1, comma 8, prevede che le Ragionerie provinciali dello Stato provvedono esclusivamente ai compiti di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e dipendono organicamente e funzionalmente dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Su proposta del Ragioniere generale dello Stato e del capo del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro;

Sentite le Organizzazioni sindacali;

Ritenuto, nelle more della definizione della struttura del Ministero dell'economia e delle finanze, di modificare l'assetto organizzativo degli uffici di diretta collaborazione con il Ragioniere generale dello Stato e del Servizio dipartimentale per gli affari generali, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato per assicurare una piena funzionalità dello stesso Dipartimento rispetto ai compiti previsti dal citato decreto-legge n. 194 del 2002, adottando un altro decreto ministeriale ai sensi del citato art. 17, comma 4bis, lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei principi di invarianza della spesa di cui all'art. 10 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

DECRETA:

### **1. Riferimenti e abbreviazioni.**

1. Il presente decreto, nelle more della definizione della struttura organizzativa del Ministero dell'economia e delle finanze, modifica e integra la struttura e le competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica così come determinati dai decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica indicati nel seguente comma;

2. I sotto elencati decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono di seguito indicati con le abbreviazioni a fianco di ciascuno specificate:

a) decreto ministeriale 8 giugno 1999 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (pubblicato nel supplemento ordinario n. 124 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana serie generale n. 152 del 1° luglio 1999), di seguito denominato decreto ministeriale 8 giugno 1999;

b) decreto ministeriale 19 dicembre 2000 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana serie generale n. 133 dell'11 giugno 2001), di seguito denominato decreto ministeriale 19 dicembre 2000.

### **2. Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.**

1. (a)

2. (b)

3. (c)

4. All'art. 2 del decreto ministeriale 8 giugno 1999, al punto 2.13 (come modificato dall'art. 2, comma 12, del decreto ministeriale 19 dicembre 2000), sono soppressi gli Uffici IV e V dell'Ufficio centrale di bilancio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. All'art. 2 del decreto ministeriale 8 giugno 1999, al punto 2.13, è soppresso l'Ufficio VII dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle finanze.

*(a) Aggiunge le lettere c) e d) al punto 2.0 dell'art. 2, D.M. 8 giugno 1999.*

*(b) Sostituisce le competenze dell'Ufficio I del Servizio dipartimentale per gli affari generali e la qualità dei processi e dell'organizzazione di cui al punto 2.1 dell'art. 2, D.M. 8 giugno 1999.*

*(c) Aggiunge l'Ufficio V al punto 2.1 dell'art. 2, D.M. 8 giugno 1999.*

---

*Data di aggiornamento: 16/03/2007 - Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. Tale testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 09/09/2003 ed è anche citato, per coordinamento, in nota al D.M. 8 giugno 1999.*